

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

90° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 8, 9 e passim

\* BASSANINI, ministro per la funzione pubblica . . . . . 9, 11, 12 e passim

\* BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo) relatore alla Commissione . . . . . 7, 8, 9 e passim

\* PELLEGRINO (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . 12

\* PERA (Forza Italia) . . . . . 17

TIRELLI (Lega Forza Nord Padania) . . . . . 18

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 18

SCHIFANI (Forza Italia) . . . . . 8, 9, 12

**(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 17, 18

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 18

TIRELLI (Lega Forza Nord Padania) . . . . . 18

**(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE . . . . . 19

**(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . . . . 20

<b>(5035) Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,</b> approvato dalla Camera dei deputati	* MARCHETTI ( <i>Misto</i> ) . . . . . Pag. 30, 34, 35 e <i>passim</i>
<b>(2961) CAMERINI: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia</b>	ROTELLI (FORZA ITALIA) . . . . . 28
<b>(4548) DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra</b>	* RUSSO SPENA ( <i>Misto</i> ) . . . . . 31, 34, 35
(Discussione congiunta e sospensione)	STIFFONI ( <i>Lega Forza Nord Padania</i> ) . . . . . 37
PRESIDENTE . . . . . Pag. 21, 22, 23 e <i>passim</i>	<b>(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,</b> approvato dalla Camera dei deputati
* ANDREOLLI ( <i>PPI</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> . 23, 25	(Ripresa della discussione e approvazione)
* CANANZI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . . 26	PRESIDENTE . . . . . 38
* MARCHETTI ( <i>Misto</i> ) . . . . . 21, 22	<b>(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali,</b> approvato dalla Camera dei deputati
* PASQUALI ( <i>AN</i> ) . . . . . 25	(Ripresa della discussione e approvazione)
* PASTORE ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 25	PRESIDENTE . . . . . 38
* PELLEGRINO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . . 24	<b>(5035) Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,</b> approvato dalla Camera dei deputati
* RUSSO SPENA ( <i>Misto</i> ) . . . . . 23	<b>(2961) CAMERINI: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia</b>
TIRELLI ( <i>Lega Forza Nord Padania</i> ) . . . . . 25	<b>(4548) DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra</b>
<b>(5035) Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati,</b> approvato dalla Camera dei deputati	(Ripresa della discussione congiunta e rieiezione del disegno di legge n. 5035)
<b>(2961) CAMERINI: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia</b>	PRESIDENTE . . . . . 38, 39
<b>(4548) DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra</b>	* ANDREOLLI ( <i>PPI</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> . 38
(Ripresa della discussione congiunta e sospensione)	* BESOSTRI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . . 38
PRESIDENTE . . . . . 26, 28, 32 e <i>passim</i>	* MAGNALBÒ ( <i>AN</i> ) . . . . . 39
* ANDREOLLI ( <i>PPI</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> . . . . . 26, 28, 31 e <i>passim</i>	* MARCHETTI ( <i>Misto</i> ) . . . . . 38
* BESOSTRI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . . 31, 34, 35	ROTELLI (FORZA ITALIA) . . . . . 39
* CANANZI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . 28, 32, 34 e <i>passim</i>	* RUSSO SPENA ( <i>Misto</i> ) . . . . . 39
	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 8,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4961.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che abbiamo assunto come testo base per la discussione quello approvato in sede referente, n. 4961-A.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### **Art. 1.**

*(Sezioni stralcio)*

1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 5.

2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati con venti anni di esercizio professionale, a riposo;

b) professori universitari in materie giuridiche, a riposo ovvero, se non svolgono la professione forense, in servizio;

c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.

4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.

5. In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e, successivamente, in caso di effettiva necessità e per sopperire alla temporanea insufficienza del numero dei magistrati onorari, possono altresì comporre le sezioni stralcio, secondo criteri di rotazione, a domanda, magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che non hanno ritardi nell'espletamento delle funzioni presso le sezioni di appartenenza e che, per tutto il periodo di assegnazione alla sezione stralcio, non svolgano attività diverse da quelle di ufficio. In tale caso, per i magistrati in servizio l'ulteriore carico di lavoro presso le sezioni stralcio è pari a due terzi di quello stabilito per i magistrati onorari.

6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo in servizio da almeno cinque anni, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.

7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:

*a)* le modalità per la nomina dei componenti delle sezioni stralcio che devono risiedere nelle province in cui opera la sezione stralcio;

*b)* i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti delle sezioni stralcio, escluso il presidente, commisurati al numero delle udienze e all'effettiva definizione delle controversie, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 5,6 miliardi di lire annue;

*c)* i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;

*d)* le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;

*e)* le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. I compensi previsti alla lettera *b)* del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3 è stabilito fino a un numero massimo di centosessanta unità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### 1.4

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «due sezioni per il Consiglio di Stato», con le parole: «quattro sezioni per il Consiglio di Stato».*

---

#### 1.15

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «due sezioni per il Consiglio di Stato» con le seguenti: «tre sezioni per il Consiglio di Stato».*

---

#### 1.5

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del primo gennaio 1996».*

---

#### 1.6

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantacinque», con la parola: «settantadue».*

---

#### 1.1

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 3, sostituire la lettera «a)» con la seguente:*

*«a) magistrati a riposo ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati dello Stato a riposo e avvocati con 20 anni di esercizio professionale in materia amministrativa».*

---

**1.11**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera a) dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «svolto particolarmente innanzi agli organi di giustizia amministrativa».*

---

**1.12**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «a riposo» aggiungere le seguenti: «e comunque non iscritti all'albo professionale».*

---

**1.10**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «giuridiche», con le seguenti: «giuridico-amministrative».*

---

**1.14**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «giuridiche» inserire le seguenti: «pubblicistiche ed amministrative» e sostituire le parole: «in servizio» con le seguenti: in congedo o in aspettativa o in posizione di fuori ruolo».*

---

**1.3**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 3, sopprimere la lettera «c)».*

---

**1.2**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 3, sostituire la lettera «c)» con la seguente:*

*«c) dirigenti con specifica competenza giuridico-amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato o degli Organi Costituzionali».*

---

**1.13**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera c), premettere all'inizio le seguenti parole: «dirigenti con specifica competenza giuridico amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle province autonome»; sopprimere le parole: «in servizio».*

---

**1.9**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «i magistrati onorari delle sezioni stralcio non possono in ogni caso svolgere attività professionale dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa».*

---

**1.7**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.8**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «successivamente», con le parole: «comunque entro il solo primo anno di entrata in vigore della presente legge». Dopo le parole: «le sezioni stralcio», aggiungere le seguenti: «in misura non superiore ad una unità per sezione».*

---

**1.16**

IL RELATORE

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e, successivamente»; dopo le parole: «sezioni stralcio» inserire le seguenti: «in misura non superiore ad una unità in aggiunta del Presidente».*

---

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4, che viene parzialmente recepito dal mio emendamento 1.15. Anche per l'emendamento 1.5 invito al ritiro: se questo emendamento venisse approvato, le sezioni stralcio dovrebbero dedicarsi a smaltire esclusivamente l'arretrato in materia di controversie

del lavoro che, in base al decreto legislativo n. 80, sono rimaste di competenza della giurisdizione amministrativa. Semmai, sarei favorevole a sostituire il termine del 1° gennaio del 1996 con quello del 1° gennaio 1994.

SCHIFANI. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 1.5.

**1.5 (Nuovo testo)**

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 2, sostituire il numero: «1996» con l'altro: «1994».*

---

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.6, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1, che viene compreso nell'emendamento 1.11 da me presentato, 1.10, 1.3, 1.2 e 1.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7, soppressivo del comma 5, mentre sarei disponibile ad accogliere l'emendamento 1.8, se riformulato, che si integrerebbe con l'emendamento 1.16 da me presentato.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo sarebbe disponibile ad accogliere l'emendamento 1.8 limitatamente alla prima parte, riformulata nel seguente modo: sostituire la parola «successivamente» con le altre: «comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio».

SCHIFANI. Signor Presidente, credo che la norma possa trovare applicazione anche dopo l'istituzione delle sezioni stralcio; ecco perchè ho agganciato il mio emendamento ad un tempo certo, cioè l'entrata in vigore della legge. Si può ipotizzare che durante la prima attività delle sezioni stralcio entra in vigore questa possibilità di integrazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del Governo sia ragionevole.

SCHIFANI. Vi è il rischio di una non uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Una articolazione nell'entrata in funzione delle sezioni stralcio deve ritenersi normale.

SCHIFANI. Vorrei evitare che si determinasse una articolazione legislativa a macchia di leopardo.



BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Con la mia proposta, la norma si potrebbe applicare a tutte le sezioni, se ce n'è bisogno, entro un anno dall'entrata in funzione di ciascuna di esse.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che la proposta del Governo non stravolga l'impianto dell'articolo. Pertanto la recepisco e propongo il seguente emendamento 1.100:

### **1.110**

IL RELATORE

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «successivamente» con le parole: «comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio»; nello stesso periodo, dopo le parole: «le sezioni stralcio», inserire le seguenti: «in misura non superiore ad una unità oltre al Presidente».*

---

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Per gli altri mi rimetto al parere testè espresso dal senatore Besostri.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

SCHIFANI. Ritiro gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9 e 1.7.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (nuovo testo), presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.16.  
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 2.

### *(Potenziamento degli organici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di trenta unità. A decorrere dal 1° ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.

2. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, di centoventi unità, da ascrivere all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascrivere all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.

3. Ottanta unità del contingente di cui al comma 2 sono addette, con qualifica di assistente giudiziario, alle sezioni, anche interne, degli organi di giustizia amministrativa, ad eccezione delle sezioni stralcio, e sono adibite in prevalenza, secondo le indicazioni del presidente della sezione, alla collaborazione con il presidente nella formazione dei ruoli d'udienza e alla cooperazione dei magistrati, consistente in particolare in compiti di verifica della corretta e completa formazione del fascicolo di ufficio. Ulteriori quaranta unità del medesimo contingente sono adibite, con qualifica di as-

sistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.

4. Alla provvista di ulteriori unità di personale, con mansioni di assistente giudiziario, si può provvedere, senza oneri a carico dello Stato, mediante convenzioni con università o istituti di ricerca che prevedano l'assegnazione temporanea alle predette mansioni di ricercatori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e informatiche.

5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che si intendono illustrati:

## 2.1

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «tre unità».*

## 2.2

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «tre unità» e le parole: «dieci unità» con le seguenti: «dodici unità».*

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 2.1, che coincide con la prima parte dell'emendamento 2.2, esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo naturalmente non ne fa una questione di principio, ma sottolinea che, avendo tre sezioni stralcio presso il Consiglio di Stato, vi è un problema di presidenze. Sarebbe quindi opportuno aumentare il numero dei Presidenti di sezione; naturalmente ciò si riflette anche sull'aumento dei consiglieri. Il

Governo si permetterebbe di insistere sul punto, però non ne fa una questione dirimente; quindi, si rimette alla Commissione.

SCHIFANI. signor Presidente, noi riteniamo che vi sia una sperequazione tra l'aumento del numero dei presidenti di sezione e quello del numero di consiglieri; ecco perchè condividiamo la proposta del relatore che contempera tale proposta con l'aumento dei consiglieri, che ci sembra accettabile ed equa proprio per un giusto contemperamento di quelli che sono gli equilibri nell'ambito degli organici.

PELLEGRINO. Il problema è che se vi sono tre sezioni non possono esserci solo tre presidenti, perchè in questo caso basterebbe che uno di loro si ammalasse per arrestarne l'attività. Sarebbe forse opportuno portare il numero dei presidenti a quattro; infatti, non si può pensare ad un supplente data la composizione di ogni sezione.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con la proposta del senatore Pellegrino, ma fa rilevare che per effetto di tale proposta occorrerebbe innalzare il numero dei consiglieri di Stato da dieci a undici.

SCHIFANI. Accolgo la proposta di modifica del senatore Pellegrino e riformulo pertanto il mio emendamento nel modo seguente:

## 2.1 (Nuovo testo)

SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «quattro unità».*

---

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Anch'io modifico il mio emendamento, accogliendo le proposte di modifica testè suggerite, nel modo seguente:

## 2.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dieci unità», con le seguenti: «undici unità».*

---

Sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (nuovo testo), presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)*

1. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai commi primo e terzo le parole «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

2. Nell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

3. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «Magistrati di tribunale». Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

4. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto anni».

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, senza diritto alla corresponsione di arretrati.

6. Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

### 3.1

PERA, CARUSO, CENTARO, BUCCIERO, GRECO, PREIONI, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria) – 1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri di merito, di professionalità, di produttività, e di obiettivi di aggiornamento, anche soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente presenti nei concorsi, che hanno assunto importanza fondamentale per garantire la crescita costante dei livelli di professionalità, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".

3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

---

### 3.1 (Nuovo testo)

PERA

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «magistrati di

tribunale». Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «otto anni».

3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

---

### 3.2

PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2 non danno diritto alla corresponsione di arretrati».

---

### 3.3

PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al comma 7 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni"».

---

### 3.4

PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. In caso di valutazione negativa tale biennio non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto d'anzianità"».

---

**3.5**

PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle parole "otto anni"».

---

**3.6**

PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è aggiunto il seguente comma: "Tale periodo non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto di anzianità"».

---

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 3.1 (nuovo testo).

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il governo esprime parere favorevole all'emendamento 3.1 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (nuovo testo), presentato dal senatore Pera.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, risulta precluso l'emendamento 3.2, risultano inoltre assorbiti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

**Art. 4.***(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 111.420 milioni per l'anno 2002 e in lire 125.360 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero



del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 32.420 milioni per l'anno 2002 e lire 40.660 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità e quanto a lire 69.000 milioni per l'anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall'anno 2003 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo, pur rendendosi conto della durezza dell'impegno, chiede al Presidente ed agli uffici uno sforzo eccezionale affinché il provvedimento possa essere tradotto il prima possibile in messaggio ed inviato alla Camera dei deputati, per cercare di ottenere una sua sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Diversamente, avremmo fatto solo un'opera dimostrativa.

PERA. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta testè avanzata dal Ministro di accelerare il più possibile l'*iter* di questo provvedimento e di esperire ogni utile passo presso la Presidenza della Camera dei deputati affinché esso possa essere licenziato entro la fine della legislatura.

PRESIDENTE. Stiamo già provvedendo, onorevoli colleghi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

(5028) *Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 5028.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri.

TIRELLI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La Commissione:

impegna il Governo:

ad utilizzare prioritariamente il personale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 1 per garantire il servizio negli aeroporti civili in cui la copertura dell'organico sia insufficiente rispetto al traffico aereo dell'aerostazione».

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

*(Potenziamento della dotazione organica nel profilo professionale di vigile del fuoco)*

1. Al fine di fronteggiare le urgenti necessità di servizio, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di ulteriori trecentocinquantaquattro posti nel profilo professionale di vigile del fuoco.

2. Alla copertura del 25 per cento dei posti di cui al comma 1 si provvede utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per esami a centottantaquattro posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.

3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Sospendo momentaneamente il seguito della discussione.

*(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 5022.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

## Art. 1.

*(Obbligo del segreto professionale)*

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Sospendo momentaneamente la discussione del disegno di legge.

**(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 5010.

Riprendiamo la discussione sospesa il 1° marzo.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata».

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

(5035) *Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*, approvato dalla Camera dei deputati

(2961) *Camerini: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia*

(4548) *DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra*

(Discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», d'iniziativa del deputato Meina, già approvato dalla Camera dei deputati; «Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia», d'iniziativa del senatore Camerini, e «Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra», d'iniziativa dei senatori Diana Lino, Zilio, Bedin, Giaretta e Andreolli.

MARCHETTI. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame riveste un'importanza tale che non possono giustificarsi l'assegnazione in sede deliberante e un esame in tempi così rapidi. Vi è il riferimento a fatti che hanno coinvolto le popolazioni, a momenti di atrocità, a vittime innocenti, come per tanti altri episodi che hanno accompagnato la guerra, in cui le popolazioni sono rimaste colpite dalle reazioni delle parti in campo.

L'aspetto umano della tragedia non può cancellare il contesto in cui si sono verificati i fatti e le responsabilità storiche dei protagonisti. Sembra invece che si voglia portare avanti un'opera di revisionismo affrettato delle vicende che hanno colpito il nostro Paese. A mio avviso occorrerebbe un approfondimento dei fatti più pacato e sereno, meno affrettato.

Sulla questione occorre ricordare una iniziativa del Ministero degli esteri italiano conclusasi recentemente. Una commissione di storici italiani e sloveni ha condotto una ricognizione e ha elaborato un documento dal quale, considerata la composizione della commissione, possono trarsi – io credo – elementi utili per predisporre un disegno di legge che corrisponda maggiormente alle esigenze di obiettività e di verità. Pertanto, propongo formalmente di chiedere al Ministero degli esteri di consegnarci le conclusioni del lavoro svolto dalla commissione.

Ciò che preoccupa è il significato sotteso al provvedimento, l'idea che la responsabilità sia da attribuirsi all'antifascismo e alla Resistenza. Anche se sono da condannare episodi disumani che si sono verificati, è evidente che questo significato sotteso non corrisponde all'effettivo svol-

gimento dei fatti: rischiamo di varare un provvedimento precipitoso, sganciando i fatti dal contesto nel quale si sono verificati.

La fretta con cui ci viene chiesto di approvare il provvedimento rischia di provocare una falsificazione. Indubbiamente, vittime innocenti vi sono state nello svolgimento tragico e drammatico degli avvenimenti, ma sono state coinvolte anche persone che avevano alle loro spalle precise responsabilità. Il modo in cui il provvedimento è articolato non consente di distinguere.

Pertanto, credo che un'acquisizione della documentazione ufficiale della commissione alla quale facevo riferimento consentirebbe la stesura di un diverso e più articolato provvedimento. Con la fretta che ci viene imposta, a pochissime ore ormai dalla conclusione della legislatura, rischiamo invece di arrivare all'approvazione di un testo che non rende quel riconoscimento che nelle intenzioni probabilmente si intende dare ai parenti delle vittime innocenti. Non solo: la fretta non ci consentirebbe di apportare modifiche tecniche che a mio avviso sono assolutamente indispensabili. Basti pensare all'articolo 3...

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, la prego di avviarsi alla conclusione del suo intervento.

MARCHETTI. Nell'articolo 3, si prescrive che nella commissione istituita *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio un esperto sarà designato «dall'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia o dall'istituto regionale per la cultura istriana di Trieste»: che significa «o»? O lo nomina uno dei due istituti o lo nominano congiuntamente.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, lei non può entrare nel merito del provvedimento; ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

MARCHETTI. È quanto sto facendo, signor Presidente perché quando ci troviamo di fronte ad incongruenze di questo tipo risulta evidente che il tempo a disposizione non è assolutamente sufficiente per poter licenziare tempestivamente il provvedimento, poichè almeno marginali emendamenti per rimediare ad alcune macroscopiche carenze, contraddizioni ed incongruenze, come quella alla quale facevo riferimento, sono necessari. Non si giustifica più, in quest'ottica, l'asserita urgenza di questo provvedimento. Chiedo pertanto, oltre all'acquisizione della documentazione alla quale ho fatto riferimento, la fissazione di un termine per poter presentare i necessari emendamenti.

PRESIDENTE. Tenuto conto di questa richiesta, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9,30 di oggi, assumendo a base della discussione il disegno di legge n. 5035, approvato dalla Camera.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Prego ora il relatore, senatore Andreolli, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta che viene dalla Camera dei deputati, sottoscritta dai deputati Menia e Bisceglie, prevede di dare un riconoscimento a titolo onorifico, senza assegno, attraverso un'apposita insegna metallica ai coniugi superstiti e ai congiunti fino al quarto grado di coloro che dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale sono stati soppressi o infoibati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ma entro il 1950, qualora la morte sia sopravvenuta a seguito di torture, deportazione e prigionia.

Sono esclusi da tale riconoscimento coloro per i quali, pur essendo ricompresi in detta fattispecie, sia stato accertato con sentenza il compimento di efferati delitti contro la persona.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione di nove membri, di esperti, rappresentanti dell'esercito, di rappresentanti dell'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia. Tale commissione esamina le domande vagliandole in un'unica seduta, quindi collegialmente.

Sono previsti 500 milioni per la copertura finanziaria per l'anno 2001.

Questo è il testo del provvedimento di cui raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prego però i colleghi di essere molto sintetici, perché è imminente l'inizio dei lavori dell'Aula.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, in così poco tempo non posso far altro che ribadire la mia contrarietà a questo provvedimento, per i motivi che sono stati già ampiamente trattati in precedenti interventi. Credo che sia una forzatura, sul piano sia storico sia documentale, non acquisire da parte della Commissione un lavoro «ufficiale», quindi non di singoli studiosi, svolto da parte di una commissione regolarmente insediata che ha lavorato per sei anni, composta da storici sia italiani che sloveni. Credo che sia un atto veramente grave, sul piano dell'istruttoria e della stessa preparazione di questo disegno di legge, il fatto di non chiedere al Ministero degli esteri il deposito di questa relazione e la possibilità quindi di prenderne visione. Non si comprende, altrimenti, perché sia stato fatto questo lavoro così approfondito da parte dello Stato italiano, e desidero sottolineare quale mancanza di rispetto si realizzi in questo modo nel procedimento legislativo, con riferimento ai lavori preparatori ed istruttori di questo provvedimento, che, quindi, mi sembra in qualche modo mutilato.

In secondo luogo, volevo rilevare – è già stato fatto – che la fretta istituzionale, di fronte ad un fatto storico così doloroso, di fronte a trage-

die come quella di cui stiamo discutendo, finisca con il ridurre alla concessione di un riconoscimento una discussione che non può non restare aperta e che vede veramente un'aporia anche sul piano normativo. L'articolo 3 già citato, con una composizione contraddittoria e sgangherata, una soluzione quindi frettolosa di un problema che invece dovremmo continuare a discutere, mi pare dimostri, di per sé, che la sede deliberante su questo provvedimento è un errore politico grave e la fretta dell'approvazione non varrà a sanare nessuno dei problemi storici che vogliamo tenere aperti e discutere con serietà e determinazione. Si tratta soltanto di un pateracchio di tipo parlamentare dell'ultimo giorno che non appartarrebbe certo alla parte migliore della vita di questa legislatura, se dovesse essere approvato. È un giudizio che daremo anche all'esterno, in maniera molto forte: è un pateracchio indegno dell'ultimo giorno di legislatura. Il Parlamento si sta comportando come tanti consigli regionali che, purtroppo, approvano un numero esorbitante di delibere l'ultimo giorno: un comportamento che abbiamo sempre condannato. Questo è il nostro giudizio, durissimo, che diffonderemo, con le nostre modeste forze, nel Paese.

PELLEGRINO. Signor Presidente, desidero dichiarare brevemente che non sono d'accordo con i colleghi Marchetti e Russo Spena. Se in questa legislatura si lasciasse un segno, almeno in una delle due Camere, in realtà pagheremmo un debito verso la storia, un debito di memoria.

Vi è però un aspetto, sottolineato dai colleghi, che mi sembra importante: pagare un debito non dovrebbe portarci a contrarne un altro, come invece spesso si fa quando si addebita questo vuoto di memoria a ragioni politico-culturali, mentre le ragioni per cui tale debito fu aperto furono altre (storiche, politiche, istituzionali), così com'è avvenuto, e la Camera lo ha finalmente accertato, per la strage di Cefalonia, per i crimini nazisti. Non furono insabbiati perché c'era una lettura comunista della Resistenza, come pure autorevolmente è stato scritto in questi giorni, ma per ragioni di Stato.

Si doveva riarmare la Germania, l'Occidente aveva bisogno degli agenti dell'ex servizio segreto tedesco per fronteggiare il comunismo. Allo stesso modo la storia delle foibe è stata interrata nella nostra memoria perché c'era una ragione di Stato che impediva di turbare i delicati rapporti con la Jugoslavia di Tito: non perché facesse parte dell'impero occidentale, ma perché era una spina nel fianco dell'Unione Sovietica. Perciò un buon rapporto doveva essere mantenuto.

Credo che sia un errore politico opporsi da sinistra a che in questa legislatura si lasci un segno, servirebbe ad avallare questa nuova forma di falsificazione storica. I vuoti di memoria debbono essere riempiti.

La vicenda delle foibe, del resto, è chiara: è in corso un processo presso la Corte d'Assise di Roma, gli atti sono depositati. Un senatore del Gruppo DS, Guido Calvi, difende le parti civili. La sinistra non ha alcun motivo, quindi, per non misurarsi con questi temi, per non capire le ragioni, per non capire che in questa legislatura si dovrebbe lasciare un segno.



PASQUALI. Signor Presidente, rispetto ciò che ha appena detto il senatore Pellegrino. Rispetto soprattutto quello che disse nel 1997, in Commissione stragi: «Le foibe sono un eccidio di orribile memoria». Con la verità bisogna fare i conti sempre: questa è la chiave di lettura da dare al provvedimento, non quella che strumentalmente viene proposta dai rappresentanti di Rifondazione comunista e dei partiti che ancora si riconoscono nel comunismo, un movimento che ha sacrificato migliaia e migliaia di vittime innocenti, eliminate in funzione di una vera e propria pulizia etnica.

Non si venga a dire che quelle persone innocenti, fatte sparire dall'8 settembre, cioè subito dopo che i titini poterono reagire sul territorio, al 1947 e dopo, sono state punite per crimini fascisti. Come ha detto il vescovo nella grande foiba di Vasovizza: «Il sacrificio degli infoibati ricordi agli uomini le vie della giustizia e dell'amore, sulle quali fiorisce la vera pace». Questa è la chiave di lettura – ripeto – di questo provvedimento con il quale il Parlamento chiude i lavori, una dimostrazione politica altamente qualificata, al contrario di quanto sostengono coloro che hanno parlato in opposizione.

Auspico che alle vittime della persecuzione titina, a coloro che sono stati infoibati e torturati, a coloro che hanno comunque perso la vita, venga dato questo riconoscimento, in fondo solo simbolico, affinché alle famiglie resti una memoria tangibile (una modesta targa, un diploma), un minimo di consolazione rispetto a ciò che è stato negato per oltre cinquant'anni di fronte all'evidenza storica.

PASTORE. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si associa alle parole della collega Pasquali, di sostegno al disegno di legge, che ha proprio il significato illustrato in quest'Aula da coloro che si sono dichiarati favorevoli. Ci dispiace non poterci soffermare più ampiamente su questo provvedimento, per motivi di tempo.

TIRELLI. Il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi che hanno parlato della commissione di storici. Effettivamente quella commissione ha lavorato e ha terminato i propri lavori. Per ragioni «estetiche» si è convenuto che i risultati siano pubblicati solo dopo le elezioni politiche.

Si potrebbe tuttavia redigere un ordine del giorno che inviti chi di dovere a pubblicare al più presto le conclusioni. L'ordine del giorno potrebbe anche chiedere che i risultati dell'indagine storica siano utilizzati come strumento dalla commissione prevista nel disegno di legge, per l'esame e la valutazione delle domande presentate.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero ricordare che la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a pubblicare con sollecitudine gli atti della commissione di studio, nel senso indicato dal relatore.

Non è però previsto che la commissione costituita attraverso il disegno di legge in esame tenga conto dei risultati del lavoro della commissione di studio.

PRESIDENTE. Sospendo momentaneamente la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 9,20 alle ore 9,30.*

*I lavori, sospesi alle ore 9,30, sono ripresi alle ore 13,30.*

(5035) *Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati*

(2961) *CAMERINI: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia*

(4548) *DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra*

(Ripresa della discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5035, 2961 e 4548, precedentemente sospesa.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustro il seguente ordine del giorno:

### **0/5035/1/1**

La Commissione Affari costituzionali del Senato,

verificato che, in seguito a un ordine del giorno votato all'unanimità il 24 settembre 1990 dal consiglio comunale di Trieste, fu istituita nel 1994 dai rispettivi ministri Andreatta e Peterle una commissione di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una italo-slovena ed una italo-croata;

verificato altresì che la commissione italo-slovena ha concluso i suoi lavori nel luglio del 2000 con un documento unitario di sintesi relativo al periodo 1880-1956;

considerato che tale documento è stato consegnato ai due Ministeri degli esteri e riguarda da vicino, e in un contesto di periodizzazione storica congrua, la tragica vicenda delle foibe;

valutato che la commissione in questione ha operato in uno spirito di accertamento della verità ed è riuscita a trovare un terreno comune tra

due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità;

ricordato che la commissione era composta da storici accademici ed esperti, scelti in modo da assicurare una visione pluralistica dei fatti e conseguentemente tenere conto delle diverse tendenze;

tutto ciò premesso, la Commissione impegna il Governo:

a rendere pubblico il documento di sintesi prodotto dalla commissione italo-slovena;

impegna altresì il Governo ad operare affinché la commissione italo-croata proceda nei suoi lavori, da troppo tempo interrotti, anche in ragione del fatto che episodi dolorosi – riferiti all'autunno 1943, al 1945 e alle vicende di un dopoguerra, che nella Venezia Giulia si prolungò fino alla seconda metà degli anni 50 e si concluse con il ritorno di Trieste all'Italia, ma anche con l'esodo di oltre un quarto di milione di istriani dalla loro terra – avvennero proprio nei territori successivamente annessi alla Croazia nell'ambito della allora Federazione jugoslava;

auspica infine che la commissione di cui all'articolo 3 si avvalga, nell'esame delle domande, oltre che delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, anche dei risultati dei lavori delle due commissioni sopra richiamate».

---

Nell'ordine del giorno si fa riferimento al consiglio comunale di Trieste che il 24 settembre 1990 propose l'istituzione di una commissione di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una commissione italo-slovena e in una commissione italo-croata. La commissione italo-slovena ha concluso i lavori nel luglio 2000 con un documento di sintesi che chiediamo venga reso pubblico.

Purtroppo la commissione italo-croata non ha ancora terminato i lavori: con l'ordine del giorno invitiamo il Governo a sollecitarla affinché vada avanti e concluda i lavori.

L'ordine del giorno, inoltre, auspica che la commissione prevista nell'articolo 3 del disegno di legge, nell'esame delle domande, oltre che delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, si avvalga dei risultati dei lavori delle due commissioni richiamate. Il lavoro di studio bilaterale tra Italia e Slovenia e tra Italia e Croazia potrà fornire elementi di valutazione su ciò che è accaduto, in uno spirito di pacificazione e nel clima di dialogo complessivo che si è sviluppato. Non si tratta di fare un processo storico né di aprire nuove ferite, si tratta di offrire un riconoscimento a quelle persone, con l'eccezione di coloro che si sono macchiati di efferati delitti.

Ricordo infine che un ordine del giorno analogo è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

ROTELLI. Signor Presidente, l'ordine del giorno merita di essere sottoscritto, anche perché non è perfettamente identico a quello approvato dalla Camera. L'unico punto sul quale avrei delle perplessità è quello in cui si sottolinea con favore che la storiografia, divisa per decenni da antagonismi interpretativi e da incomunicabilità, è riuscita a trovare un terreno comune. Io ritengo che non debbano mai esservi storiografie ufficiali: l'attività storiografica rientra tra le manifestazioni della libertà di pensiero e non si dovrebbe mai ricercare una storiografia ufficiale da contrapporre a quelle non ufficiali; anche perché il fatto che le due storiografie abbiano trovato un punto comune non toglie che successive storiografie (non quelle ufficiali, bensì quelle non ufficiali, ma non meno autorevoli, anzi forse più autorevoli perché non vengono pagate) possano giungere a risultati diversi.

A parte questo, il testo dell'ordine del giorno, che comunque contiene un errore di stampa (occorre chiarire se l'anno finale è il '55 o il '56) merita di essere sottoscritto; in particolare laddove invita il Governo ad operare affinché la Commissione italo-croata proceda nei suoi lavori. Non ignoriamo infatti che c'è una certa differenza tra Slovenia e Croazia (si capisce perché).

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei ricordare che un ordine del giorno analogo è già stato approvato alla Camera.

Peraltro, anche in considerazione delle osservazioni del senatore Rotelli, inviterei il relatore ad omettere le parole: «ed è riuscita a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità», in modo da non anticipare i risultati della commissione.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo l'invito del rappresentante del Governo e riformulo in tal senso l'ordine del giorno.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5035.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine

orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati, escludendo quelli che sono caduti in combattimento. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti di coloro che, fra gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azioni protagoniste dei *pogrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

### 1.3

MARCHETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «soppressi e infoibati», inserire le seguenti: «e di coloro che sono morti nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino all'8 settembre 1943.».*

---

### 1.1

BESOSTRI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «efferato» con la parola: «ostile».*

---

### 1.2

BESOSTRI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i familiari di coloro che abbiano ricoperto incarichi nell'OVRA e nel PNF».*

---

**1.4**

MARCHETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei mari e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento effettato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica».*

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 intende estendere l'ambito di riferimento del disegno di legge ai superstiti ai figli, ai nipoti, eccetera, di coloro che sono morti nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino all'8 settembre 1943.

Mi rendo conto che un intervento organico diventa difficile se non di fronte ad un quadro di riferimento di una qualche certezza. Come veniva rilevato in occasione della discussione sull'ordine del giorno, per quanto utili siano gli studi - anche quando sono commissionati dal Governo, come nel caso al quale fa riferimento l'ordine del giorno - non hanno mai completezza; la ricerca storica deve sempre proseguire, approfondire, non c'è una verità ufficiale di uno storico anziché di un altro, c'è la libertà di ricerca storiografica. Tuttavia, poiché questa è la strada che è stata seguita dal Governo e si è pervenuti almeno in parte a delle conclusioni, al di là poi della discussione sul valore da attribuire dal punto di vista dell'attendibilità a questi studi ufficiali, credo che, ai fini anche di una legislazione che si avvicini il più possibile alla verità e renda giustizia a chi la deve rendere, sarebbe bene acquisire i documenti al momento redatti per rendere meno improvvisato il nostro intervento, operando con l'acqua alla gola, stretti da tempi imposti da una maggioranza, che mi sembra abbracci parte delle forze politiche che sostengono il Governo e tutta l'opposizione di destra.

Ad ogni modo, anche dal punto di vista di chi si vuole muovere nell'ottica di questo disegno di legge che noi contrastiamo fortemente, ho riscontrato una prima lacuna nell'omissione di coloro che sono morti nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino all'8 settembre 1943. Questi campi di concentramento erano numerosi: nell'isola quarnerina di Arbe presso Fiume, a Gonars (Friuli), a Monigo (Veneto), a Cairo Montenotte (Piemonte), a Renici presso San Sepolcro (Toscana), ad Alatri (Lazio), eccetera. Vi sono state internate circa 100.000 persone, in gran parte famiglie di sloveni e croati, sulla base di un piano che per gli sviluppi che ha avuto può essere considerato un vero e proprio piano di annientamento, perché una parte di queste persone vennero consegnate l'8 settembre del 1943 ai tedeschi che li deportarono nei *lager* in Germania. Allora, nell'ottica di chi vuole l'approvazione di

questo provvedimento, per non renderlo ancor più criticabile dal nostro punto di vista di quanto già lo sia, sarebbe bene aggiungere i soggetti che propongo, si tratterebbe di un avvicinamento alla verità.

L'emendamento 1.4 esclude dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.

Se non vogliamo accentuare ulteriormente il carattere del provvedimento nella direzione politica con la quale siamo in contrasto, dovrebbe essere accolto l'emendamento 1.4, che riafferma i valori a cui si riferisce la Repubblica, i valori dell'antifascismo. Coloro che si sono messi contro questi valori, contro gli antifascisti, non possono essere ascritti tra le vittime che – lo dico con grande rincrescimento – ci sono state. Vittime innocenti, nel contesto storico al quale ci riferiamo, ci sono state, nessuno vuole negarlo: però non si dia l'etichetta di vittima a chi ha tenuto un comportamento riprovevole.

BESOSTRI. Do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che questi emendamenti siano il segno della difficoltà di riconoscere la complessità dell'argomento. Mi sembra che stiamo tentando di semplificare per motivi che rischiano di essere puramente simbolici. Già il collega Rotelli ha ricordato prima un modo cattivo di fare storia. Questo è un modo pessimo di fare storia, perché la indirizza verso una missione simbolica, con un disegno di legge poco elaborato anche dal punto di vista storico. Costringere la complessità storica dentro la propaganda mi sembra estremamente negativo. Finiamo per lambire (e forse anche più) le sponde di un revisionismo storico che assume un significato deteriore.

Non voglio ripetere le opinioni espresse dal senatore Marchetti a sostegno degli emendamenti, che condivido pienamente. Rifiutiamo l'impianto di questo provvedimento, ma quegli emendamenti apportano dei miglioramenti, al di là del punto di vista generale sul disegno di legge. Mi pare che pongano problemi estremamente seri, per cui dovrebbero essere presi in considerazione dalla Commissione, soprattutto in sede deliberante.

Condivido gli emendamenti presentati dai senatori Marchetti e Besostri e li sottoscrivo con la mia firma.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Desidero rivolgere ai presentatori l'invito a riflettere e a ritirare gli emendamenti, anche se capisco lo spirito con cui sono stati presentati.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.4, faccio presente che l'articolo 1 già comprende le articolazioni che vengono proposte, facendo riferimento anche ai valli costruiti al di là della frontiera italiana. Se vo-

lessimo indicare tutte le fattispecie contemplate, dovremmo fare un lungo elenco. Credo sia opportuno evitare queste specificazioni, altrimenti finiremmo per fare un dibattito storiografico.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 1.1, mi sembra che correre il rischio di rinviare *sine die* il disegno di legge per sostituire la parola «efferato» con la parola «ostile» sia una esagerazione. Bisogna valutare l'obiettivo politico che vogliamo raggiungere: rendere operativa la legge o rinviarla senza termine? Anch'io preferirei la parola «ostile», ma non mi sembra un motivo sufficiente per mettere fuori dai binari il disegno di legge. Anche per quanto riguarda l'emendamento 1.2, il contenuto può essere considerato compreso nel disegno di legge. Pertanto invito al ritiro.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo pienamente, anche per le motivazioni, con il parere espresso dal relatore.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Marchetti e Russo Spena.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Besostri e Russo Spena.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Besostri e Russo Spena.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Marchetti e Russo Spena.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**



Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo successivo:

Art. 2.

1. Le domande, in carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie, sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il limite di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene messa liberamente a disposizione degli studiosi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia o dall'istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia stato accertato, con sentenza, il compimento di efferati delitti contro la persona.

2. La commissione nell'esame delle domande può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli, scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

### 3.1

BESOSTRI

*Nel primo periodo, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «dieci»; dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

### 3.2

MARCHETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 tende a correggere un vero e proprio errore; nel testo si prevede che la commissione sia composta da nove membri, uno dei quali designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia o dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, senza che sia definito alcun criterio. O si portano a dieci i componenti della commissione, oppure si deve sostituire la congiunzione «o» con l'altra «e».

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 è analogo a quello presentato dal collega Besostri. Credo che sia impraticabile la strada di far decidere due istituti sulla designazione di un componente della commissione, è un assurdo legislativo, una norma che non sta affatto in piedi. Ciascuno dei due soggetti dovrebbe nominare una persona. La mia proposta è che i due istituti si debbano mettere d'accordo per la designazione, ma come suggerisce il collega Besostri, si potrebbe preferire di portare a dieci i componenti del collegio, in modo che ciascuno dei due istituti designi un proprio rappresentante. La formulazione attuale è assolutamente impraticabile.

Evidentemente, l'ipotesi di far decidere congiuntamente i due istituti è difficile da praticare, anche se non può essere esclusa.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei chiarire ai presentatori degli emendamenti che la questione è stata affrontata *ex professo* in Commissione alla Camera. La designazione è fatta su richiesta della Presidenza del Consiglio, che di volta in volta richiede a questo o a quell'istituto l'esperto da nominare.

Quindi, si è ritenuto per un verso di evitare che la commissione fosse composta in numero pari...

RUSSO SPENA. Dov'è scritto tutto questo?

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'interpretazione della norma è che la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce la commissione nominando gli esperti designati da questi enti. La nomina, quindi, è sempre in capo alla Presidenza del Consiglio che, di volta in volta, secondo l'opportunità, chiederà ora a questo ora a quello di designare un membro.

Si è poi ritenuto opportuno non avere un numero pari nella commissione, quindi nove membri e non dieci, per poter eventualmente assumere delle decisioni anche a maggioranza.

Questo è il quadro della situazione secondo il ragionamento e l'interpretazione della Commissione affari costituzionali della Camera, che ha approfondito l'argomento non in una ma in varie sedute.

MARCHETTI. Lo ha approfondito male.

RUSSO SPENA. La Camera dei deputati, di cui ho il massimo rispetto, avrà certamente valutato attentamente la questione, come ci assicurava il Sottosegretario.

Sta di fatto che l'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia e l'istituto regionale per la cultura istriana di Trieste sono notoriamente in città e in Friuli due istituti che lavorano su due filoni, occorre constatarlo, contrapposti, addirittura confliggenti tra loro. Quindi, mi sembra un'anomalia che la Presidenza del Consiglio abbia l'alternativa di scegliere due istituti che hanno due filoni d'indagine molto diversificati, con tesi spesso contrapposte.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. È difficile non dare torto ai proponenti degli emendamenti perché non vi è dubbio che la norma dà alla Presidenza del Consiglio la discrezionalità di scegliere l'uno o l'altro istituto. Ha anche ragione il Sottosegretario quando afferma che a costituire formalmente l'organo è la Presidenza del Consiglio, che chiede poi agli istituti le varie designazioni.

Non mi sembra ci sia una contraddizione dal punto di vista formale. Meglio sarebbe stato evitare questa discrezionalità, ma dato per scontato che apportando qualunque modifica si vanifica la legge, mi sembra sproporzionato rispetto alla finalità generale che si intende perseguire impedire l'approvazione.

Pertanto, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

BESOSTRI. Insisto per la votazione del mio emendamento.

MARCHETTI. Anch'io mantengo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Besostri.

**Non è approvato.**

Resta pertanto precluso l'emendamento 3.2.

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

## 5.1

MARCHETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «un miliardo».*

---

MARCHETTI. Signor Presidente, avevo proposto un ampliamento del finanziamento da 500 milioni ad un miliardo in vista dell'approvazione degli emendamenti precedenti, l'1.3 in particolare; poiché sono stati respinti, ritiro l'emendamento 5.1, che non ha più ragione di sussistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

STIFFONI. Signor Presidente, solo oggi ho preso visione del disegno di legge, altrimenti avrei senz'altro proposto un ordine del giorno. A mio avviso, c'è una grave lacuna nel primo comma dell'articolo 1, laddove vengono prese in considerazione le zone dell'Istria, della Dalmazia e le provincie dell'attuale confine orientale (immagino il Friuli-Venezia Giulia) e non si fa menzione di una zona che resta nel Veneto, tra le provincie di Belluno e di Treviso, il Cansiglio, dove si dice siano state infoibate – il famoso «bus della Luna» – circa 1.300 persone. Sarebbe opportuno inserire anche questa zona tra quelle da prendere in considerazione per coprire tutto l'arco delle foibe dell'ultima guerra mondiale.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Probabilmente nella dizione «nelle provincie dell'attuale confine orientale», che è molto ampia, possiamo ricomprendere quella zona del Veneto, che è limitrofa alle provincie di confine. Credo che non si possano escludere situazioni contermini, altrimenti si determinerebbe una discriminazione tra foibe che sono da una parte e foibe che sono dall'altra.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere il seguito della discussione congiunta.

Poichè non si fanno osservazioni, i lavori proseguono in altra sede dalle ore 14,30 alle ore 15.

*I lavori, sospesi alle ore 15, sono ripresi alle ore 15,50.*

(5028) *Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 5028, precedentemente sospesa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

(5022) *Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 5022, precedentemente sospesa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

(5035) *Deputato MENIA: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*, approvato dalla Camera dei deputati

(2961) *CAMERINI: Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia*

(4548) *DIANA Lino ed altri: Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra*

(Ripresa della discussione congiunta e reiezione del disegno di legge n. 5035)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5035, 2961 e 4548 che avevamo sospeso.

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 5035 nel suo complesso.

BESOSTRI. Signor Presidente, anche in ragione della mancata discussione da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento in sede legislativa del disegno di legge relativo ai benefici combattentistici ai patrioti, approvato dal Senato, a nome del Gruppo dei DS dichiaro un voto di astensione.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Anche il Gruppo PPI si asterrà nella votazione.

MARCHETTI. Signor Presidente, confermo il voto contrario sul provvedimento. I tempi per il miglioramento del disegno di legge sono stati molto ristretti e le proposte da noi presentate sono state respinte. Non possiamo che confermare il nostro voto contrario.

RUSSO SPENA. Voterò contro il provvedimento per le motivazioni espresse nel corso dell'esame degli articoli.

ROTELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il collega Russo Spena ha evocato anche a proposito di questo disegno di legge il tema della storiografia che a mia volta avevo richiamato. Conferire onorificenze non vuol dire aderire ad una determinata storiografia: siamo di fronte ad un complesso di vicende che, per ragioni molteplici di politica internazionale, sono state taciute per oltre mezzo secolo. Conferire onorificenze non significa stabilire – nessuno può farlo – un giudizio storiografico, significa semplicemente affermare che questa vicenda, questa situazione non può essere rimossa dalla coscienza collettiva.

Se le vicende della politica internazionale hanno costretto a tacere per tanti decenni, ora è tempo di non tacere. Le argomentazioni addotte dal collega Russo Spena, che naturalmente rispetto, non sono adeguate. Non votare a favore di questo disegno di legge significa non rimuovere il silenzio sulla vicenda.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, esprimo rammarico e forte disagio per la situazione in cui ci siamo venuti a trovare e la vivo, insieme al Gruppo AN, come una specie di imboscata. I patti erano diversi. Ci troviamo con un fronte che, secondo consuetudini ormai note, ribalta quanto aveva prima dichiarato. Ne prendiamo atto con rammarico: la «morte» di questa Commissione, dopo un quinquennio in cui si era tenuto un comportamento diverso, è strana. La responsabilità non è della maggioranza, ma di Rifondazione comunista alla quale la maggioranza ha voluto concedere questo tributo finale. Mi rammarico nei confronti del Gruppo DS e del Gruppo PPI per questo comportamento. Comunque ne prendiamo atto e ringraziamo di cuore. I numeri sono questi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 5035, nel suo complesso.

**Non è approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16.*

